



**SET INFORMATIVO**  
**Responsabilità Civile Professionale**  
**Commercialisti 13S02AA001**

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



#### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ Responsabilità Civile Professionale: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario/Tributarista, regolarmente iscritto nell'Albo Professionale del relativo Ordine e/o Ruolo, esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può essere soggetti alla Corte dei Conti se regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.

Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

- ✓ Errato trattamento dei dati personali  
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni dal d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e Regolamento UE 2016/679, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo
- ✓ Protezione Legale per Sanzioni Tributarie  
La garanzia è estesa a sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati, alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.
- ✓ R.C. Conduzione dello Studio  
La copertura assicurativa è estesa alle responsabilità per cui l'Assicuratore può essere chiamato a rispondere in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale.



#### Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti:

- ✗ a eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ a eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo
- ✗ Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla circolazione su veicoli a motore
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ a furto.
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l'attività svolta dal Cliente.
- ✗ dall'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Assicurato nei casi in cui, per motivi disciplinari, risulti sospeso o destituito dall'esercizio.



#### Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile derivante:

- ! furto, salvo non si tratti di documenti oggetto dell'attività.
- ! le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- ! le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, a meno che non derivino da fatti imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- ! omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ! attività di Consigliere d'Amministrazione, Sindaco di Società, Revisore ed ODV in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di istituzioni finanziarie e Società Quotate in Borsa.
- ! inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- ! responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- ! comportamento doloso dell'Assicurato;
- ! multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- ! direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
- ! Richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario a cui è assegnato il contratto al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione RC Professionale è prestata nella forma *claims made*, a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### Come posso disdire?

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa per il tramite di Anthea Wholesale Srl, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

# Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Commercialisti  
13S02AA001

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/06/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.**

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it); e-mail: [info@argo-global.it](mailto:info@argo-global.it);  
PEC: [argoglobal@pec.argo-global.it](mailto:argoglobal@pec.argo-global.it)

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, la garanzia è estesa:

- VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI NON QUOTATE su incarico della pubblica Autorità o di soggetti privati

- FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa.

- SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte ai suoi clienti.

- FUNZIONI PUBBLICHE

È compresa in garanzia la responsabilità civile e amministrativo contabile/Danno Erariale (Corte dei Conti) derivante all'Assicurato, in relazione ad incarichi affidatigli dall'Autorità Giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale ed esclusa la valutazione di partecipazioni sociali non quotate.

- MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nell'esercizio della funzione di membro di commissioni Tributarie, ai sensi della Legge 13 aprile 1987 n. 117.

- **Art. 67 LEGGE FALLIMENTARE**

*E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato inerente all'attività regolamentata dall' Art. 67 relativo alla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sue successive modificazioni.*

- *Visto di conformità – Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere senza 730*

*Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.*

*In caso di polizze sostitutive, limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.*

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare senza sovrappremio?**

**F) CONTINUOUS COVER**

*Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (ARGO e TALBOT), l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, il diritto all'indennizzo non verrà pregiudicato tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.*

**G) Vincolo di solidarietà**

*Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponderà dell'importo dovuto, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti responsabili.*

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

*E' possibile avere una riduzione del premio aumentando la franchigia frontale fermo il premio minimo tariffario.*

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**A) Attività di Amministratore di Stabili**

*La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali,*

**B) Fusioni, scissioni ed Acquisizioni**

*La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di Fusioni, Acquisizioni e operazioni straordinarie in genere, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.*

**C) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore**

*La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti.*

*Soggetta a termini e condizioni di questa polizza di rc professionale, per la funzione di Amministratore, nel caso in cui esista una polizza D&O a garanzia dell'attività svolta, il presente certificato opererà automaticamente in eccesso di massimale rispetto al massimale della predetta polizza D&O.*

*Si precisa inoltre che in relazione all'attività di Amministratore, Sindaco e/o Revisore di Società a partecipazione Pubblica e/o Enti Pubblici è compreso in garanzia il "danno erariale" inteso come qualsiasi pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione suscettibile di una valutazione economica comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.*

**D) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele**

*La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, l'attività definita come "organismo di composizione della crisi delegato alle vendite e custode nelle esecuzioni immobiliari.*

**E) FUNZIONE DI MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 (e successive modifiche ed integrazioni)**

*Si intende esteso alle perdite cagionate a terzi e/o alle Società, soci e creditori sociali per le quali l'Assicurato è ritenuto responsabile, in base alle Leggi e Regolamenti vigenti, per atto illecito commesso nello svolgimento degli incarichi di membro dell'Organo di Vigilanza.*

**H) Servizi EDP**

*Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza, e sempre che l'Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.*

I) Visto Leggero di conformità – Compensazione crediti IVA ed Imposte dirette Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva (“Visto Leggero”), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere con 730

Si intende estesa la garanzia alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio di apposizione dei visti di conformità in riferimento alla normativa vigente.

L) Visto Pesante

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso.
- relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Proviviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta. Tale esclusione non viene applicata in caso di continuità assicurativa con gli stessi sottoscrittori dei Lloyd's, sempreché la procedura concorsuale o la relativa istanza sia avvenuta durante il periodo di copertura con i medesimi Assicuratori.
- per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
- Risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;  
L'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.
- Rendimenti finanziari – qualsiasi offerta esplicita o implicita di garanzie relative al rendimento finanziario di investimenti o portafogli di investimenti.
- Responsabilità contrattuale – qualsiasi offerta di garanzie o indennità od obblighi finanziari assunta a seguito di un accordo contrattualmente dall'assicurato a meno che lo stesso sia responsabile a prescindere dalla presenza di tale accordo espresso.
- Prodotti – responsabilità derivanti direttamente da beni venduti, forniti, riparati, alterati, manufatti, costruiti, installati o mantenuti dall'assicurato o persona che agisca per nome e per conto dell'assicurato. Per evitare ogni dubbio di interpretazione, il termine 'beni', di cui sopra, si riferisce anche a 'pacchetti software' ma non può essere riferito ad altri computer software o ad eventuali modifiche o adattamenti del pacchetto software. Per pacchetto software si intende ogni software prodotto all'ingrosso o al dettaglio. Per fuorviare ogni dubbio o incomprensione, questa esclusione non deve essere applicata a sinistri derivanti da cambiamenti or adattamenti effettuati sul pacchetto software da o per conto dell'assicurato.
- qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;



## Ci sono limiti di copertura?

<b>Esclusioni</b>	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, tranne esplicita pattuizione tra le parti e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i danni derivanti dalle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di Amministratore di Stabili (vedi Condizione Aggiuntiva A)</li> <li>- Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni (vedi Condizione Aggiuntiva B)</li> <li>- Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società altri Enti/Revisore (vedi Condizione Aggiuntiva C)</li> <li>- Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Aggiuntiva D).</li> <li>- Funzione di Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. LGS 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) (vedi Condizione Aggiuntiva E).</li> <li>- Servizi EDP</li> <li>- Visto Leggero di conformità – Compensazione crediti IVA ed Imposte dirette Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere con 730</li> <li>- Visto Pesante</li> </ul>
<b>Franchigia</b>	<p>La franchigia varia in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al massimale prescelto.</li> <li>- al fatturato dichiarato</li> <li>- al campo di attività evidenziato</li> </ul> <p>Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.</p>
<b>Scoperto</b>	<p>Non sono previsti scoperti.</p>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b></p> <p>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni , i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.
<b>Rimborso</b>	Non è previsto il rimborso del premio



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti residenti in Italia, che svolgono l'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario/Tributarista, regolarmente iscritto nell'Albo Professionale del relativo Ordine e/o Ruolo, per fatti di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all'interno del territorio dello Stato Italiano.



### Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari al 25% del premio netto ed accessori fino ad un massimo del 16% del premio netto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: <a href="mailto:reclami@pec.argo-global.it">reclami@pec.argo-global.it</a> . Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.  Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<i><u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>).</i>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.**

# **ArgoGlobal Assicurazioni**

# **Responsabilità Civile**

# **Professionale Commercialisti**

**13S02AA001 - edizione Giugno 2019**

**Convenzione ANTHEA WHOLESALE**

**Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238)**

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -  
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

## **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA**

**Commercialista**

---

### **INDICE**

#### **GLOSSARIO**

##### **CAPITOLO 1 - NORME COMUNI**

- Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2) Altre assicurazioni
- Art. 3) Pagamento del premio
- Art.4) - Calcolo del premio minimo annuo
- Art. 5) Modifiche dell'assicurazione
- Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
- Art. 7) Diminuzione del rischio
- Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo
- Art. 10) Cessazione del contratto
- Art. 11) Estensione territoriale
- Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
- Art. 13) Oneri fiscali
- Art. 14) Foro Competente
- Art. 15) Rinvio alle norme di legge
- Art. 16) Reclami
- Art. 17) Clausola Broker

##### **CAPITOLO 2 - COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

- Art. 18) Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 19) Errato trattamento dei dati personali
- Art. 20) Protezione Legale per Sanzioni Tributarie
- Art. 21) Garanzia a favore degli eredi
- Art. 22) R.C. Conduzione dello Studio
- Art. 23) Clausola "Claims made"
- Art. 24) Inizio e termine della garanzia
- Art. 25) Studio associato- Persone Assicurate.
- Art. 26) Visto di conformità – Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere senza 730.

##### **CAPITOLO 3 - COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

- Art. 27) Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 28) Delimitazioni dell'Assicurazione – Persone non considerate terze

##### **CAPITOLO 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

- Art. 29) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
  - a. VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI NON QUOTATE
  - b. FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
  - c. SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE

- d. FUNZIONI PUBBLICHE
- e. MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE
- f. TUTELA DELLE PERSONE
- g. Art. 67 LEGGE FALLIMENTARE

## **CAPITOLO 5 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

### **Art. 30) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

- A) Attività di Amministratore di Stabili
- B) Fusioni, scissioni ed Acquisizioni
- C) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore
- D) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele
- E) FUNZIONE DI MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 (e successive modifiche ed integrazioni)
- F) Continuous cover
- G) Vincolo di solidarietà
- H) Servizi EDP
- I) Visto Leggero di conformità – Compensazione crediti IVA ed Imposte dirette Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere con 730
- L) Visto Pesante

## **CAPITOLO 6 - SINISTRI**

- Art. 31) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 32) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
- Art. 33) Definizione Stragiudiziale del Sinistro
- Art. 34) Tempi di Liquidazione

## **CAPITOLO 7 - Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti**

- Art. 35) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

## GLOSSARIO

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>SCHEDA DI COPERTURA:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>ASSICURATORE:</b>	La Compagnia <b>ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., con sede a Roma, Via Guido D'Arezzo, 14 - 00148</b>
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO:</b>	la Richiesta di Risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO: /CIRCOSTANZA</b>	Qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione; a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
<b>SCOPERTO:</b>	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>FRANCHIGIA:</b>	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>DANNI MATERIALI:</b>	il pregiudizio economico che sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
<b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
<b>FATTURATO:</b>	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
<b>INCARICATO:</b>	il soggetto che emette ed amministra il contratto;
<b>INTERMEDIARIO- DISTRIBUTORE</b>	persona fisica o giuridica, iscritto al RUI ove indicato nella scheda di copertura.
<b>PERITO</b>	Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili.

## **CAPITOLO 1 NORME COMUNI**

### **Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato. In caso di dolo del Contraente/Assicurato l'onere della prova rimarrà a suo carico.

### **Art. 2) Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.). In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio alla data di decorrenza della presente Polizza, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo, Differenza di Condizioni e di Franchigie rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

### **Art. 3) Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

### **Art.4) - Calcolo del premio minimo annuo**

Il premio minimo annuo indicato nella Scheda di Polizza è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se L'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il periodo di assicurazione.

### **Art. 5) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 7) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 8) Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuto all'Assicuratore. Nel caso di recesso da parte dell'assicurato nulla è dovuto all'Assicuratore nel caso in cui siano stati notificati sinistri o circostanze che possono originare un sinistro su questa polizza.

#### **Art. 9) Scadenza senza tacito rinnovo**

La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di copertura, senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. In caso di nuova stipula della polizza di responsabilità civile professionale emessa per il tramite di Anthea Wholesale Srl, l'Assicurato usufruirà di un periodo di osservazione di 15 giorni successivi alla scadenza della presente polizza.

#### **Art. 10) Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

#### **Art. 11) Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada.

#### **Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni**

La Compagnia non sarà tenuta a fornire copertura e non sarà obbligata a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America

#### **Art. 13) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14) Foro Competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato

#### **Art. 15) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

#### **Art. 16) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): **email: reclami@argo-global.it** **posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707**

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Art. 17) Clausola Intermediario**

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad Anthea Wholesale Srl con sede in Via Napoli 6, 36100 Vicenza VI, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05 e che, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dallo stesso per conto dell'Assicurato.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente all'Intermediario, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e l'Intermediario stesso.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni generali di assicurazione, ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta alla Società, purché non comportante variazioni nelle condizioni di polizza.

## CAPITOLO 2

### COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### Art. 18) Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro o Revisore Contabile o Consulente Tributario/Tributarista, regolarmente iscritto nell'Albo Professionale del relativo Ordine e/o Ruolo, esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può essere soggetti alla Corte dei Conti se regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.

Sempreché sia espressamente richiamato in polizza la Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Ente, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'Ente in cui presta servizio o quale componente il consiglio di disciplina.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

La garanzia comprende inoltre:

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente di appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- Attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi, anche peritali, affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, le attività di stima di enti non quotati, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- L'espletamento delle funzioni di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni di Legge. La Garanzia è operante sempreché l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero di Giustizia;
- L'espletamento dell'attività di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento secondo quanto previsto dalla Legge 3/2012 e sue successive modifiche e/o integrazioni di Legge. La Garanzia è operante sempreché l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'apposito Albo Professionale, o sia membro della relativa Associazione di Categoria e/o Abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività;
- L'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- L'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista anche quando svolta per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- Le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso.
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
- Le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- L'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori che svolgono la loro attività sotto la supervisione dell'Assicurato, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati e che svolgono la loro attività sotto la supervisione dell'Assicurato a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;

- L'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- L'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- La responsabilità civile a sensi di Legge in conseguenza di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte dello stesso Assicurato e/o di suoi dipendenti in relazione all'attività svolta dall'Assicurato indicata in scheda di copertura.
- I reclami avanzati contro l'Assicurato a seguito di qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale s'intende ogni informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

#### Art. 19) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo

**Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza fino ad una massima esposizione di Euro 500.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo.**

#### Art. 20) Protezione Legale per Sanzioni Tributarie

In caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati, la garanzia di polizza viene estesa alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante il periodo di polizza e non note all'atto di stipulazione della stessa.

**Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20.000 per sinistro e di Euro 50.000 per anno assicurativo.**

#### Art. 21) Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'Assicurato, precisato all'Articolo 24.

#### Art 22) R.C. Conduzione dello Studio

Fatti salvi condizioni e termini finora specificati nella presente Polizza, si conviene che la copertura assicurativa è estesa alle responsabilità per cui l'Assicuratore può essere chiamato a rispondere in caso di morte, lesioni personali e Danni Materiali in relazione alla gestione dei locali presso il quale viene svolta l'attività professionale coperta all'indirizzo specificato nell'allegato, ad esclusione delle perdite derivanti o comunque attribuibili a:

- lavori di manutenzione straordinaria
- attività non direttamente riconducibili a quelle coperte dalla presente Assicurazione
- installazione e manutenzione di insegne
- qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato);

qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, l'Assicuratore non risponderà per somme in eccesso a quanto indicato nella Scheda di Copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione.

Si conviene che rispetto alla suddetta **responsabilità civile il limite di indennità cui l'assicuratore può essere chiamato a rispondere non può eccedere Euro 250,000 e la franchigia applicata sarà pari ad euro 500,00.**

#### Art. 23) Clausola "Claims made"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere

successivamente alla data di retroattività indicato nella scheda di copertura e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento atti o fatti che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, di perdite o danni al momento della stipula del contratto.

#### **Art. 24) Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di decorrenza della presente polizza. E' comunque convenuto che il periodo di retroattività sia almeno pari al periodo di retroattività previsto da analoga Polizza che precede la presente senza soluzione di continuità salvo che non sia diversamente specificato nella scheda di copertura.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di atti o fatti che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, di perdite o danni, al momento della stipulazione del contratto.

In caso di pensionamento, morte, invalidità o cessazione dell'attività dell'Assicurato, l'assicurazione è valida per i sinistri denunciati all'Assicuratore nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di operatività della presente polizza, comprendendo anche il periodo di retroattività contrattualizzato e sempreché l'assicuratore abbia ricevuto richiesta scritta e formale dall'assicurato (o dagli eredi in caso di morte) entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione. L'Assicuratore quindi, rilascerà una polizza alle stesse condizioni della presente, della durata di dieci anni con un premio che verrà stabilito dall'Assicuratore. Nel caso in cui l'assicurazione debba essere estesa di cinque anni il sovrappremio sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato. In caso di decesso dell'assicurato la garanzia sarà prestata per 10 anni senza la corresponsione di alcun premio e senza che gli eredi ne facciano richiesta entro il termine sopra riportato.

Nel caso di polizza a contraenza cumulativa (Associazione professionale, Studio associato, Società), in seguito alla cessazione da parte di uno dei soci e sempreché l'assicuratore abbia ricevuto richiesta scritta e formale dall'assicurato (o dagli eredi in caso di morte) entro 30 giorni dal termine del periodo di assicurazione. L'assicuratore rilascerà una polizza alle stesse condizioni della presente, della durata di dieci anni con un premio che verrà stabilito dall'Assicuratore e sarà riferito all'incidenza del singolo professionista sul valore del fatturato medio negli ultimi 5 anni.

Nel caso in cui l'assicurazione debba essere estesa a cinque anni il sovrappremio sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato riferito all'incidenza del singolo professionista sul valore del fatturato medio negli ultimi 5 anni. In caso di decesso la garanzia sarà prestata per 10 anni senza la corresponsione di alcun premio.

Per i sinistri denunciati all'Assicuratore dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

In caso di attivazione della garanzia postuma per cessata attività professionale si precisa che la stessa decadrà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato dovesse riprenderne l'esercizio in qualunque forma poiché risulta essere chiaro tra le parti che in dette circostanze incombe sul contraente l'obbligo di stipulare un'apposita assicurazione.

#### **Art. 25) Studio associato- Persone Assicurate.**

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati e le STP (Società tra Professionisti), il Limite di Indennizzo cumulativo per periodo di assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo sinistro.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

#### **Art. 26) Visto di conformità – Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva (“Visto Leggero”), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere senza 730.**

La presente estensione viene prestata per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di assicurazione o entro 5 anni dalla data di cessazione dello stesso per fatti a lui imputabili e denunciati nei termini previsti dal contratto assicurativo in vigore relative a:

- 1) apposizione del Visto di Conformità come previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 7 Dlgs 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n 102, dell'art.13 del D.Lgs 175/2014 e Decreto Legge 50/2017;
- 2) apposizione del Visto di Conformità come previsto per la richiesta di rimborso e/o utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del Dpr. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, come da art. 1 co. 574 della legge 147/2013 e Decreto Legge 50/2017;

Con riferimento al normato dall'art. 35 del D.Lgs 241 del 9 luglio 1997, dall' art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 e dagli art. 6 e 13 del D.Lgs 175/2014 che prevede necessaria e specifica autorizzazione per apposizione del visto di conformità si precisa quanto segue:

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato per perdite patrimoniali, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, causate da: negligenza, imprudenza, imperizia (grave o lieve) riconducibili allo svolgimento dell'attività professionale.

E' condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza o nei 5 anni successivi, indipendentemente dalla causa che ha determinate la cessazione del rapporto assicurativo e siano stati rispettati I termini di denuncia previsti dal contratto.

Il massimale dedicato è quello previsto dalle disposizioni di legge ed è pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno.

L'Assicurato dichiara, che il Massimale relativo all'attività di Visto di Conformità Visto Leggero è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.

La copertura prestata non prevede franchigie o scoperti a carico dei clienti dell'assicurato.

L'assicurato si obbliga a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrispondente della franchigia prevista in Euro 300,00 entro 30 giorni dalla definizione del sinistro.

Si intende inclusa l'attività di richiesta a rimborso e/o compensazione dei crediti legati alle imposte sul reddito, imposte sostitutive e all'Irap come da art. 1 co. 574 della legge 147/2013, crediti IVA come previsto dall'art 7 quater, comma del decreto legge 22 ottobre 2016 n° 193, convertito con legge 1 dicembre 2016 n° 225, entrata in vigore il 3 dicembre 2016.

Resta inteso che è espressamente escluso dalla copertura fornita dalla presente garanzia l'indennizzo o il pagamento delle somme dovute allo Stato od a diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 241/97.

## **CAPITOLO 3 COSA NON E' ASSICURATO - ESCLUSIONI**

### **Art. 27) Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a, o derivanti da:

- a) furto, salvo quanto precisato all'Art.18;
- b) le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- c) le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, a meno che non derivino da fatti imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- f) attività di Consigliere d'Amministrazione, Sindaco di Società, Revisore ed ODV in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Banche e/o Società per azioni quotate in Borsa ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- g) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- i) comportamento doloso dell'Assicurato;

- j) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- k) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
- l) richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi.

nonché i danni:

- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - n) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i sinistri:

- o) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- p) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso.
- q) relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci (Proviviri) o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza della Polizza, fossero state dichiarate in stato di liquidazione non volontaria, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta. Tale esclusione non viene applicata in caso di continuità assicurativa con gli stessi sottoscrittori dei Lloyd's (QBE, DAC, BRIT , ARGO e TALBOT), sempreché la procedura concorsuale o la relativa istanza sia avvenuta durante il periodo di copertura con i medesimi Assicuratori..
- r) per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- s) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
- t) Risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada;  
L'applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l'Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a, o derivanti da, richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o del Canada.
- u) Rendimenti finanziari – qualsiasi offerta esplicita o implicita di garanzie relative al rendimento finanziario di investimenti o portafogli di investimenti.
- v) Responsabilità contrattuale – qualsiasi offerta di garanzie o indennità od obblighi finanziari assunta a seguito di un accordo contrattualmente dall'assicurato a meno che lo stesso sia responsabile a prescindere dalla presenza di tale accordo espresso.
- w) Prodotti – responsabilità derivanti direttamente da beni venduti, forniti, riparati, alterati, manufatti, costruiti, installati o mantenuti dall'assicurato o persona che agisca per nome e per conto dell'assicurato. Per evitare ogni dubbio di interpretazione, il termine 'beni', di cui sopra, si riferisce anche a 'pacchetti software' ma non può essere riferito ad altri computer software o ad eventuali modifiche o adattamenti del pacchetto software. Per pacchetto software si intende ogni software prodotto all'ingrosso o al dettaglio. Per fuorviare ogni dubbio o incomprensione, questa esclusione non deve essere applicata a sinistri derivanti da cambiamenti or adattamenti effettuati sul pacchetto software da o per conto dell'assicurato.
- x) qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall'inadempienza dell'assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;
- y) Esclusione Rischio Cyber:

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le sezioni della polizza. La Compagnia non pagherà alcun reclamo o circostanza o perdita, direttamente o indirettamente, causati e / o contribuiti da o derivanti da:

1. l'alterazione, la modifica, la distorsione, la corruzione o il danneggiamento di qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o articolo che elabora i negozi trasmette o riceve dati o parte di essi sia tangibili o intangibili (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni o programmi o software); o
2. qualsiasi modifica di alterazione, cancellazione di distorsioni, corruzione di dati elaborati da tali computer o altre apparecchiature o componenti, sistemi o articoli; o
3. qualsiasi perdita o perdita consequenziale, indipendentemente dal fatto che la vostra proprietà sia o meno, laddove tale perdita sia direttamente o indirettamente causata da o derivante da o causata da un virus o meccanismo simile o hacking, phishing o rifiuto di attacco di servizio;

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti attività:

- **Attività di Amministratore di Stabili (vedi Condizione Particolare A)**
- **Vincolo di Solidarietà (vedi Condizione Particolare B)**
- **Fusioni, Scissioni ed Acquisizioni (vedi Condizione Particolare C)**
- **Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore (vedi Condizione Particolare E)**
- **Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare D).**
- **Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare F).**
- **Funzione di Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. LGS 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni)**

#### **Art. 28) Delimitazioni dell'Assicurazione – Persone o Aziende non considerate terze**

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 27 l) del presente contratto non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente ovvero Compagnie controllate dall'assicurato o di cui l'assicurato abbia un interesse finanziario od un controllo in cui la partecipazione in quote sia maggiore o uguale al 10%.

## **CAPITOLO 4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### **Art. 29) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI:**

- **VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI NON QUOTATE** su incarico della pubblica Autorità o di soggetti privati

- **FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa.

- **SANZIONI FISCALI, MULTE, AMMENDE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte ai suoi clienti.

- **FUNZIONI PUBBLICHE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile e amministrativo contabile/Danno Erariale (Corte dei Conti) derivante all'Assicurato, in relazione ad incarichi affidatigli dall'Autorità Giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale ed esclusa la valutazione di partecipazioni sociali non quotate.

- **MEMBRO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nell'esercizio della funzione di membro di commissioni Tributarie, ai sensi della Legge 13 aprile 1987 n. 117.

- **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

È compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

- **Art. 67 LEGGE FALLIMENTARE**

E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato inerente all'attività regolamentata dall' Art. 67 relativo alla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sue successive modificazioni.

## **CAPITOLO 5**

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

#### **Art. 30) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

##### **A) Attività di Amministratore di Stabili**

Resta Convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile.

La garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

##### **B) Fusioni, scissioni ed Acquisizioni**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di Fusioni, Acquisizioni e operazioni straordinarie in genere, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previo pagamento di un premio addizionale.

##### **C) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 usque, 2932, 2393, 2394, 2395 del Codice Civile, e/o attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore di cui agli articoli 2409bis usque 2409 septies del Codice Civile.

Sempre soggetta a termini e condizioni di questa polizza di rc professionale, per la funzione di Amministratore, nel caso in cui esista una polizza D&O a garanzia dell'attività svolta, il presente certificato opererà automaticamente in eccesso di massimale rispetto al massimale della predetta polizza D&O.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

Si precisa inoltre che in relazione all'attività di Amministratore, Sindaco e/o Revisore di Società a partecipazione Pubblica e/o Enti Pubblici è compreso in garanzia il "danno erariale" inteso come qualsiasi pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione suscettibile di una valutazione economica comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

La copertura di cui alla presente estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza

#### **D) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, l'attività definita come "organismo di composizione della crisi di cui all'art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3", delegato alle vendite e custode nelle esecuzioni immobiliari.

Si conviene inoltre che nel caso in cui, alla data di stipula della Polizza, l'Assicurato non intraprenda tali attività e pertanto non riceva alcun compenso da tali fonti, la garanzia può essere comunque estesa, sin dalla decorrenza, a dette funzioni previa pagamento di un premio addizionale.

#### **E) FUNZIONE DI MEMBRO DELL'ORGANO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01 (e successive modifiche ed integrazioni)**

Qualora venga richiesta tale estensione nella scheda di copertura, indicato il relativo fatturato e tale estensione sia stata concordata con i Sottoscrittori, il presente Certificato si intende esteso alle perdite cagionate a terzi e/o alle Società, soci e creditori sociali per le quali l'Assicurato è ritenuto responsabile, in base alle Leggi e Regolamenti vigenti, per atto illecito commesso nello svolgimento degli incarichi di membro dell'Organo di Vigilanza.

#### **F) CONTINUOUS COVER**

Se la polizza è stata rinnovata senza soluzione di continuità con gli stessi Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra (QBE, DAC, BRIT, ARGO e TALBOT),, l'omessa, inesatta o incompleta notifica di circostanze occorse dopo la data di decorrenza della prima polizza, a condizione che la relativa richiesta di risarcimento sia pervenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione della presente polizza, il diritto all'indennizzo non verrà pregiudicato tranne nel caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sia dovuto a dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.

#### **G) Vincolo di solidarietà**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponderà dell'importo dovuto, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti responsabili.

#### **H) Servizi EDP**

Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza, e sempre che l'Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del premio.

#### **I) Visto Leggero di conformità – Compensazione crediti IVA ed Imposte dirette Assistenza Fiscale e compensazioni Credito Iva ("Visto Leggero"), Crediti fiscali, per Ires, Irpef, Irap ed imposte dirette in genere con 730**

La garanzia art. 27 prestata in polizza viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio di apposizione dei visti di conformità di cui all'art. 22 del DM 164/99 e s.m., all'art.10 del DL 78/09 convertito in legge 102/09 e s.m., alla legge 147/2013, al D.Lgs. 175/2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b), e D.L. 50/2017, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

E' condizione di validità che i fatti imputabili all'assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza o nei 5 anni successivi, indipendentemente dalla causa che ha determinate la cessazione del rapporto assicurativo e siano stati rispettati i termini di denuncia previsti dal contratto.

Il massimale dedicato è quello previsto dalle disposizioni di legge ed è pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno. L'Assicurato dichiara, che il Massimale relativo all'attività di Visto di Conformità è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.

La copertura prestata non prevede franchigie o scoperti a carico dei clienti dell'assicurato.

L'assicurato si obbliga a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrispondente della franchigia prevista in Euro 2.500,00 se riferita al 730 precompilato, entro 30 giorni dalla definizione del sinistro e da ampio ed irrevocabile mandato all'assicuratore di trattare e definire tali sinistri. In tutti gli altri casi si farà riferimento alla franchigia all'art. 33 delle condizioni di polizza.

Ai sensi all'art. 22 del DM 164/99 e s.m., all'art.10 del DL 78/09 convertito in legge 102/09 e s.m., alla legge 147/2013, al D.Lgs. 175/2014 art. 6 comma 2 lettere a) e b) e D.L. 50/2017, viene stabilito che l'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'agenzia dell'entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

Si precisa altresì che, nel caso in cui venga espressamente richiesta nel questionario assuntivo la copertura relativa al 730, la stessa opererà come previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 modificato dal D.Lgs 175 del 21 novembre 2014. In caso di visto infedele apposto su un modello 730 la garanzia deve intendersi estesa al pagamento delle somme dovute allo Stato o al diverso ente impositore pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica

n. 600 del 1973, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Resta convenuto tra le parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'assicurato ha denunciato all'assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso dia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

#### **L) Visto Pesante**

L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria conformemente a quanto previsto dalla legge in materia e sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni richiesta di risarcimento e per periodo assicurativo. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

## **CAPITOLO 6 SINISTRI**

### **Art. 31) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

1 - In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia oppure all'intermediario indicato in polizza, entro trenta giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C. quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.
- 1.4 Qualsiasi notifica dell'avvio di procedimento dalla parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.

2 - L'Assicurato dovrà dare alla Compagnia tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.

3 – La Compagnia ha la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o atto giudiziario dovrà essere inoltrato alla Compagnia immediatamente all'atto della sua ricezione.

Senza il previo consenso scritto della Compagnia, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. La Compagnia ha la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutta l'assistenza che verrà richiesta, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, a meno che questa non sia considerata contestabile con probabilità di successo da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e la Compagnia.

Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, la Compagnia non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dalla Compagnia preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Compagnia non sarà tenuta a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.

Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza, la Compagnia risponderà solo per le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti – D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre polizze perché escluse o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie – D.I.C e D.I.E.).

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivategli da obbligazioni contrattuali o per Legge. Se la Compagnia liquiderà danni o spese secondo i termini della presente polizza, l'Assicurato cederà alla Compagnia tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per effettuarla. La Compagnia rinuncerà ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque dipendente o ex dipendente dell'Assicurato, incaricato, e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

In caso di sinistri fraudolenti o disonestà nel presentare gli stessi, l'assicuratore si riserva il diritto di rendere la polizza nulla ab initio, nel qual caso l'assicurato perderà i relativi diritti.

#### **Art. 32) Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali**

Nei limiti previsti dall'art. 1917 del codice civile (25% del massimale in aumento allo stesso) sono a carico dell'Assicuratore le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato in sede civile la Compagnia assume, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o preventivamente comunicati dall'Assicurato ed accettati dall'Assicuratore e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 33) Definizione Stragiudiziale del Sinistro**

La Compagnia si impegna, al ricevimento della denuncia del sinistro e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del danno, a definire stragiudizialmente il sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

#### **Art. 34) Tempi di Liquidazione**

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso

## **CAPITOLO 7**

### **Limiti di indennizzo – franchigie e scoperti**

#### **Art. 35) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto**

La somma indennizzabile dalla Compagnia (inclusa ogni estensione o copertura opzionale concordata) e' prestata congiuntamente a tutte le parti che costituiscono l'Assicurato (come sopra definito) e in ogni caso la copertura derivante da questa Polizza deve essere considerata con un unico Massimale per tutte le parti come specificato nella scheda di

Polizza o altrimenti indicato. Il massimo ammontare indennizzabile dalla Compagnia in base a questa Polizza per sinistro e nell'aggregato per tutte le richieste di risarcimento verificatesi durante il periodo di Assicurazione non deve eccedere il suddetto Massimale.

Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e le franchigie per sinistro a carico dell'Assicurato indicati nella Scheda di polizza.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicuratori.

±

Per la presente garanzia si applicherà una franchigia – variabile da euro 500,00 a euro 100.000,00 – calcolata sulla base del (i) massimale prescelto dal Contraente; (ii) del fatturato dichiarato; (iii) del campo di attività indicato.

Si ritiene operante e, quindi rimane a carico dell'Assicurato, la Franchigia indicata nella scheda di copertura

**SCHEDA DI POLIZZA - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

<b>Polizza n.ro</b>	<b>Prodotto</b>
<b>Cod. Intermediario</b>	
<b>Intermediario</b>	

<b>Contraente</b>	<b>Comune</b>
Indirizzo	Part. IVA/Cod. Fisc.
Provincia	CAP

<b>Durata del contratto</b>	dalle ore 24:00 del	alle ore 24:00 del	
Tacito Rinnovo NO	Frazionamento	Prossima Quietanza	
Data della proposta:	Coassicurazione	Nostra Quota	

<b>Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati alla presente Scheda di Polizza</b>
<b>Descrizione del rischio come da seguente Scheda di Copertura</b>

Premio da pagare	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Rata alla firma in EUR					
Rate successive in EUR					

Data di emissione

LA SOCIETA'  
ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di

per saldo della presente.

Data di incasso

L'INTERMEDIARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

IL CONTRAENTE

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

- Art. 2) Altre assicurazioni
- Art. 6) Aggravamento del rischio
- Art. 12) Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni
- Art. 23) Clausola "Claims made"
- Art. 26) Visto di conformità
- Art. 27) Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 29) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
- Art. 30) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
- Art. 34) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

IL CONTRAENTE

---

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Sef Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

IL CONTRAENTE

---

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:  
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "[www.argo-global.it](http://www.argo-global.it)",
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti: - **codice fiscale o Partita Iva**
  - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
  - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
  - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
  - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
  - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.

12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'Area Riservata sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'Area Riservata è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888** **ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.**

## Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

**Contraente**

**Residenza**

**cap**

**comune**

**part.iva/cod. fisc.**

**provincia**

### Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

#### Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono ~~loro~~ riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, -allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

#### Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta

oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

**Minimizzazione e notifica**

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

## Allegato 1: Informativa

**Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)**

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

### **1. Finalità e modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

### **2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione**

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;  accertatori antifrode;  istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

### **3. Natura del trattamento**

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

### **4. Tempo di conservazione dei dati**

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

### **5. Diritto di accesso**

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

### **6. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [privacy@argo-global.it](mailto:privacy@argo-global.it). La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.


Roma, li \_\_\_\_\_

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Per ricevuta

Il Titolare del trattamento

L'Assicurato



**Consenso**

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p><b>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7).</b> (apporre una croce nella casella prescelta) <b>[L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</b></p> <hr/>	<input type="checkbox"/> <b>Accordo il consenso</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nego il consenso</b>
---	---	--